

APPENDICE I

REQUISITI E DIVIETI NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO IN RELAZIONE AI DIRITTI UMANI E ALL'AMBIENTE

La base indispensabile per il rapporto commerciale tra il Fornitore e Rheinmetall è la tutela e il rispetto dei seguenti diritti umani e delle risorse ambientali protette, non solo da parte del Fornitore stesso di Rheinmetall, ma anche lungo la sua catena di approvvigionamento. In particolare, ciò implica il rispetto dei diritti umani e delle risorse ambientali protette, nonché dei divieti di cui alla Sezione 2 del LkSG [*Lieferkettengesetz* (Legge tedesca sulla catena di approvvigionamento)], come elencati di seguito; ciò comprende anche le convenzioni elencate per riferimento nella Sezione 2 del LkSG e i suoi Allegati n. 1 – 11, e le risorse protette ivi menzionate:

1. Il divieto di impiegare un minore al di sotto dell'età in cui termina l'istruzione obbligatoria ai sensi delle leggi del luogo di lavoro, a condizione che l'età di impiego non sia inferiore ai 15 anni; ciò non si applica se la legge del luogo di lavoro si discosta da questa ai sensi dell'Articolo 2 comma 4 e degli Articoli da 4 a 8 della Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 26 giugno 1973 sull'età minima per l'ammissione all'impiego (Gazzetta della legge federale 1976 II pag. 201, 202).
2. Il divieto delle forme più aberranti di lavoro minorile per i minori di 18 anni; ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 17 giugno 1999 sul divieto di attuare le peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate per eliminarle (Gazzetta della legge federale 2001 II pag. 1290, 1291):
 - 2.1 Tutte le forme di schiavitù o qualsiasi pratica simile alla schiavitù, come vendita e traffico di minori, il lavoro forzato e la servitù, nonché il lavoro coatto od obbligatorio, compreso il reclutamento forzato od obbligatorio di minori per il loro utilizzo in conflitti armati;
 - 2.2 Adescare, procurare o offrire un minore a fini di prostituzione, di produzione di pornografia o di spettacoli pornografici;
 - 2.3 Indurre, istruire od offrire a un minore di farsi coinvolgere in attività non autorizzate, in particolare il procacciamento e il traffico di stupefacenti;
 - 2.4 Lavori che, per loro natura, o a causa delle circostanze in cui vengono eseguiti, potrebbero essere dannosi per la salute, la sicurezza o la moralità dei minori.
3. Il divieto di impiegare persone in lavori forzati; ciò include qualsiasi lavoro o servizio richiesto a una persona sotto la minaccia di punizioni e per cui non si è offerta volontariamente, ad esempio, a seguito di lavoro coatto o traffico di esseri umani; sono esclusi dal lavoro forzato i lavori o servizi conformi all'Articolo 2, comma 2, della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (Gazzetta della legge federale 1956 II pag. 640, 641) o all'Articolo 8, comma 3, n. 2 e 3 del Patto internazionale del 19 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (Gazzetta della legge federale 1973 II pag. 1533, 1534).
4. Il divieto di tutte le forme di schiavitù, o qualsiasi pratica simile alla schiavitù, servitù o altre forme di dominazione od oppression nell'ambiente di lavoro, ad esempio attraverso lo sfruttamento economico o sessuale estremo e l'umiliazione.

5. Il divieto di ignorare gli obblighi relativi a salute e sicurezza sul lavoro applicabili ai sensi della legge del luogo di lavoro, se ciò comporta il rischio di incidenti sul lavoro o pericoli per la salute sul lavoro, in particolare:
 - 5.1 Standard di sicurezza chiaramente insufficienti nella fornitura e manutenzione del luogo di lavoro, della postazione di lavoro e delle attrezzature di lavoro;
 - 5.2 Mancanza di misure protettive appropriate per prevenire l'esposizione a sostanze chimiche, fisiche o biologiche;
 - 5.3 Assenza di misure per prevenire un eccessivo affaticamento fisico e mentale, in particolare per un'organizzazione del lavoro inadeguata in relazione agli orari di lavoro e alle pause di riposo; o
 - 5.4 Formazione e istruzioni impartite ai lavoratori insufficienti.
6. Il divieto di inosservanza della libertà di associazione, secondo cui
 - 6.1 i lavoratori sono liberi di costituire o aderire a sindacati;
 - 6.2 la costituzione, l'adesione e l'appartenenza a un sindacato non devono essere utilizzate come motivo di discriminazione o ritorsione iniqua;
 - 6.3 i sindacati sono liberi di operare in conformità alla legge del luogo di lavoro; ciò include il diritto di sciopero e il diritto alla contrattazione collettiva e alla concessione di accordi.
7. Il divieto di disparità di trattamento in ambito lavorativo, ad esempio, sulla base dell'origine nazionale ed etnica, dell'origine sociale, dello stato di salute, della disabilità, dell'orientamento sessuale, dell'età, del genere, delle opinioni politiche, della religione o del credo, a meno che non sia giustificato dai requisiti di impiego; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione diseguale per un lavoro equivalente.
8. Il divieto di negare un salario appropriato; il salario appropriato è almeno il salario minimo stabilito dalla legge applicabile e viene altrimenti misurato in base alle normative del luogo di lavoro.
9. Il divieto di causare alterazioni dannose del suolo, contaminazione delle acque, contaminazione dell'aria, emissioni di rumore dannose o il consumo eccessivo di acqua, che
 - 9.1 interferisce significativamente con le basi naturali per la conservazione e la produzione di prodotti alimentari;
 - 9.2 nega a una persona l'accesso all'acqua potabile;
 - 9.3 complica o impedisce l'accesso di una persona ai servizi igienici; o
 - 9.4 danneggia la salute di una persona.
10. Il divieto di sfratto illecito e il divieto di privazione illecita di terreni, foreste e acque nell'acquisizione, nello sviluppo o in altro modo nell'uso di terreni, foreste e acque, il cui uso assicura il sostentamento di una persona.

11. Il divieto di impiegare o dispiegare forze di sicurezza private o pubbliche per la protezione di un progetto aziendale, se, a causa della mancanza di istruzioni o controllo da parte dell'azienda, nell'impiego delle forze di sicurezza
 - 11.1 viene violato il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - 11.2 vengono causate lesioni vitali o agli arti; o
 - 11.3 viene compromessa la libertà di organizzazione e di associazione.
12. Il divieto di un'azione o di una omissione in violazione del dovere previsto che trascende i numeri da 1 a 11 e che rischia direttamente di ledere una posizione giuridica protetta in modo particolarmente grave e la cui illegittimità è evidente in base a una ragionevole valutazione di tutte le circostanze in questione.
13. Il divieto di fabbricazione di prodotti contenenti mercurio ai sensi dell'Articolo 4 comma 1 e dell'Allegato A Parte I della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio (Gazzetta della legge federale 2017 II pag. 610, 611) (Convenzione di Minamata).
14. Il divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di produzione ai sensi dell'Articolo 5 comma 2 e dell'Allegato B Parte I della Convenzione di Minamata dalla data di eliminazione graduale specificata nella Convenzione per i rispettivi prodotti e processi.
15. Il divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio contrariamente a quanto previsto dall'Articolo 11 comma 3 della Convenzione di Minamata.
16. Il divieto di produrre e usare sostanze chimiche ai sensi dell'Articolo 3 comma 1 lettera a e dell'allegato A della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Gazzetta della legge federale 2002 II pag. 803, 804) (Convenzione POP), modificata l'ultima volta con delibera del 6 maggio 2005 (Gazzetta della legge federale 2009 II pag. 1060, 1061), come modificata dal Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 26/5/2019 pag. 45-77), più recentemente approvata dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/277 datato 16 dicembre 2020 (GU L 62 del 23/2/2021 pag. 1-3).
17. Il divieto di movimentazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti senza rispettare l'ambiente, anziché secondo le norme vigenti nell'ordinamento giuridico applicabile, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, numeri i e ii della Convenzione POP.
18. Il divieto di esportare rifiuti pericolosi ai sensi dell'Articolo 1 comma 1 e altri rifiuti ai sensi dell'Articolo 1 comma 2 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e il loro smaltimento del 22 marzo 1989 (Gazzetta della legge federale 1994 II pag. 2703, 2704) (Convenzione di Basilea), successivamente modificata dal Terzo regolamento sugli emendamenti agli allegati alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, del 6 maggio 2014, (Gazzetta della legge federale II pag. 306, 307), e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 sulle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12/7/2006 p. 1-98) [Regolamento (CE) n. 1013/2006], più recentemente approvato dal Regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/2174 del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22/12/2020 pag. 11-19);
 - 18.1 a una parte contraente che ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi e di altro tipo (Articolo 4 comma 1 lettera b della Convenzione di Basilea);

- 18.2 a un Paese importatore ai sensi dell'Articolo 2 numero 11 della Convenzione di Basilea, che non ha prestato per iscritto il proprio consenso a quella particolare importazione, se tale Paese importatore non ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi (Articolo 4 comma 1 lettera c della Convenzione di Basilea);
- 18.3 a una parte non aderente alla Convenzione di Basilea (Articolo 4 comma 5 della Convenzione di Basilea);
- 18.4 a un Paese importatore se tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non sono trattati in questo stato o altrove in modo rispettoso dell'ambiente (Articolo 4 comma 8 comma 1 della Convenzione di Basilea).
- 19. Il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai Paesi elencati nell'Allegato VII della Convenzione di Basilea verso i Paesi non elencati nell'Allegato VII; [Articolo 4A della Convenzione di Basilea, Articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1013/2006].
 - 19.1 Il divieto di importare rifiuti pericolosi e altri rifiuti da una parte non aderente alla Convenzione di Basilea (Articolo 4 comma 5 della Convenzione di Basilea).
- 20. Altre norme sui diritti umani
 - 20.1 Garantire i processi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
 - 20.2 Non scatenare, tollerare o sostenere la repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani secondo quanto indicato nelle Direttive dell'UE sulla protezione di coloro che difendono i diritti umani.
 - 20.3 La tutela delle comunità locali e delle popolazioni indigene secondo quanto indicato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, nei Principi di base e nelle Linee guida dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, (OHCHR) sulle evacuazioni e gli spostamenti causati dallo sviluppo, e nella Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, (OIL) n. 169 sulle popolazioni indigene e tribali nei Paesi indipendenti.
 - 20.4 La conformità ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come quelli stabiliti nella Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, le Direttive dell'OCSE per le imprese multinazionali, le Direttive dell'OCSE per una condotta aziendale responsabile, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e il Piano d'azione nazionale “Attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani”.
 - 20.5 L'osservanza dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
- 21. Altre norme sui diritti umani
 - 21.1 La conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme ambientali nazionali applicabili. Si dovrà compiere ogni sforzo per introdurre e implementare un sistema di gestione ambientale che soddisfi i requisiti della norma ISO 14001, del Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009 o di una norma nazionale comparabile e che fornisca un sistema di audit o certificazione.

- 21.2 Il garantire la migliore protezione ambientale possibile nella produzione e ridurre continuamente gli impatti ambientali.
- 21.3 La protezione del clima ai sensi dell'Accordo sul clima di Parigi e consentire la rendicontazione in conformità agli standard di rendicontazione UE ESRS E-1 a partire dal 2024.
- 21.4 La tutela della biodiversità e delle filiere di approvvigionamento a deforestazione zero in linea con la strategia di biodiversità dell'UE per il 2030, la Proposta di regolamento della catena di approvvigionamento a deforestazione zero dell'UE, le Direttive della FAO dell'OCSE per le catene di approvvigionamento agricole responsabili e consentire la rendicontazione in conformità agli standard di rendicontazione UE ESRS E-4 a partire dal 2024.
- 21.5 La tutela delle acque e della loro qualità (ad es. aree soggette a stress idrico) in linea con le iniziative di WWF, CDP, CEO Endorsements for Water Stewardship and Aqueduct (Approvazioni degli amministratori delegati per la gestione delle risorse idriche e degli acquedotti), consentire la rendicontazione in conformità agli standard di rendicontazione UE ESRS E-3.
- 21.6 Utilizzo di sistemi di gestione dell'energia e garanzia di efficienza energetica per consentire la rendicontazione secondo lo status di rendicontazione UE ESRS E-1 a partire dal 2024.
- 21.7 La conformità agli standard ambientali del proprio segmento di mercato per tutti i prodotti fabbricati lungo la filiera di approvvigionamento, compresi tutti i materiali utilizzati. Ciò riguarda in particolare la riduzione del consumo di energia e di acqua, la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'uso di energie rinnovabili e la promozione di un'adeguata gestione dello smaltimento.
- 21.8 La conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e della Direttiva RoHS. Ciò include sostanze chimiche, sostanze pericolose e altri materiali che rappresentano un rischio quando vengono rilasciati nell'ambiente, e la gestione del loro trasporto, stoccaggio, uso o riutilizzo e smaltimento, in modo da evitare rischi per l'ambiente e i dipendenti.
- 21.9 La fornitura esclusivamente di componenti e prodotti che soddisfano i criteri definiti contrattualmente per la sicurezza attiva e passiva, e possono quindi essere utilizzati in modo sicuro in base allo scopo previsto.
